Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

Chi agisce in giudizio, a volte, può avere interesse a che siano prese rapidamente delle misure in uno Stato membro diverso da quello in cui è pendente il procedimento principale, senza dover aspettare la sentenza definitiva.

Può accadere che il procedimento sia così lento da scoraggiare il ricorrente che teme che il debitore possa approfittarne e avvalersi di diversi espedienti giuridici per sottrarsi ai creditori prima che la sentenza sia effettivamente pronunciata. Ad esempio il debitore potrebbe dichiarare il fallimento o trasferire i propri beni. In questa situazione, è nell'interesse del ricorrente chiedere al giudice di disporre misure provvisorie.

Con l'ordinanza europea di sequestro conservativo (EAPO), il giudice di un paese dell'UE può congelare i fondi presenti sul conto bancario di un debitore domiciliato in un altro paese dell'UE. La procedura può essere utilizzata solo per i casi transfrontalieri, nei quali il giudice che esegue la procedura o il domicilio del creditore deve essere in uno Stato membro diverso da quello nel quale il conto è detenuto.

Il giudice può ordinare misure provvisorie o cautelari sui beni del debitore, il cui scopo è anticipare di un dato periodo la sentenza definitiva nel merito, per garantirne la successiva esecuzione.

Vi sono comunque differenze piuttosto consistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda i presupposti necessari affinché il giudice ordini tali misure.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Ultimo aggiornamento: 12/08/2022

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.